

www.rivistabancaria.it

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Gennaio-Aprile 2025

1-2

#### COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board)

#### PRESIDENTE (Editor):

GIORGIO DI GIORGIO, Università LUISS Guido Carli, Roma

MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors):

PAOLO ANGELINI, Banca d'Italia ELENA BECCALLI, Università Cattolica del S. Cuore MASSIMO BELCREDI, Università Cattolica del S.Cuore EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d'Italia PAOLA BONGINI, Università di Milano Bicocca Concetta Brescia Morra, Università degli Studi "Roma Tre" Francesco Cannata, Banca d'Italia ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ENRICO MARIA CERVELLATI, Link Campus University RICCARDO CESARI, Università di Bologna e IVASS NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank SRIS CHATTERJEE, Fordham University N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University LAURENT CLERC, Banque de France MARIO COMANA, LUISS Guido Carli Domenico Curcio, Università di Napoli "Federico II" - co Editor GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund RITA D'ECCLESIA, Sapienza - Università di Roma

CARMINE DI NOIA, OCSE Luca Enriques, University of Oxford GIOVANNI FERRI, LUMSA Franco Fiordelisi, Università degli Studi "Roma Tre" - co Editor Gur Huberman, Columbia University Mario La Torre, Sapienza - Università di Roma - co Editor RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" NADIA LINCIANO, CONSOB PINA MURÉ, Sapienza - Università di Roma Pierliugi Murro, Università Luiss - Guido Carli, Roma FABIO PANETTA, Banca d'Italia Andrea Polo, Università Luiss - Guido Carli, Roma ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi "Roma Tre" Andrea Sironi, Università Bocconi Mario Stella Richter, Università degli Studi "Roma Tre" MARTI SUBRAHMANYAM, New York University Alberto Zazzaro, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

STEFANO DELL'ATTI, Università di Bari Aldo Moro - co Editor

# Comitato Accettazione Saggi e Contributi:

Giorgio Di Giorgio (editor in chief) - Domenico Curcio (co-editor) Alberto Pozzolo (co-editor) - Mario Stella Richter (co-editor)

# Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo

Comitato di Redazione: Francesco Baldi, Peter Cincinelli, Simona D'Amico, Alfonso Del Giudice, Paola Fersini, Serena Gallo, Igor Gianfrancesco, Saverio Giorgio, Stefano Marzioni, Federico Nucera, Biancamaria Raganelli, Stefania Sylos Labini, Giuseppe Zito

#### ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

#### SOCI ONORARI

Antonio Fazio, Antonio Marzano, Mario Sarcinelli

#### PRESIDENTE

CLAUDIO CHIACCHIERINI

#### VICE PRESIDENTE

GIOVANNI PARRILLO

#### CONSIGLIO

Fabrizio D'Ascenzo, Angelo Di Gregorio, Paola Leone, Francesco Minotti, Pina Murè, Fulvio Milano, Ercole P. Pellicano', Franco Varetto

In copertina: "Un banchiere e sua moglie" (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.

ANNO LXXXI (NUOVA SERIE)

GENNAIO-APRILE 2025 N. 1-2

# **SOMMARIO**

#### Editoriale

G. DI GIORGIO	Il tempo dell'incertezza e le scelte delle banche centrali3 - 6		
	Saggi		
F. FIORDELISI A. POLO G. SCARDOZZI	Supervisione Bancaria e Meccanismo di Vigilanza Unico europeo		
G. MODAFFARI T. Beck	ESG performance in Mutual Funds: an investigation towards sustainability31 - 60		
C. OLDANI S. FALLOCCO	Mercati digitali e criptovalute. Tra falsa concorrenza e rischi		
	Saggi - Sezione giovani		
F. CREMONA	Il Texas Ratio, la discrezionalità delle politiche di accantonamento per perdite su crediti e l'andamento dell'economia		
	Rubriche		
delle controversie di settore	o, il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale		
	rezza: le nuove sfide del settore finanziario		
verso una bionic supervisor	aria e riflessioni sui trend in atto: y relationship?139 - 148		
garantite da immobili	sul rischio di credito per le esposizioni 149 - 159		
	ad alto rischio. Situazione attuale e prospettive161 - 174		
	ci per far crescere le aziende italiane: l'iniziativa <i>Ifis Art</i>		
Bankpedia:			
Instant Paymen (E. A. Graziano,	ts <i>G. Petroccione</i> )		
	Recensioni		
Marilena Rispoli, Vittorio	24. N. 21). Commentario a cura di Giuliana Martina, Santoro		

ISSN: 1594-7556 La Rivista è accreditata AIDEA e SIE

Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l'attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato.

Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo.

La Rivista pubblica 6 numeri l'anno, con possibilità di avere numeri doppi.

**Note per i collaboratori:** Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed eventualmente da un membro dello stesso.

Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione del numero successivo) sul sito della rivista: www.rivistabancaria.it

Gli articoli di norma non dovranno superare le 35 cartelle stampa e dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese, di massimo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui criteri redazionali si rinvia al sito della Rivista.

La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.

La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.

Gli autori riceveranno in omaggio una copia della Rivista

Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo: redazione@rivistabancaria.it

#### Istituto di Cultura Bancaria "Francesco Parrillo"

L'Istituto di Cultura Bancaria è un'associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948 dalle maggiori banche dell'epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla pubblicazione di *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974 da Ernesto d'Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull'evoluzione strategica delle banche. Nel 2003, l'Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità culturale esso si ispira.

#### Editrice Minerva Bancaria srl

DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma

redazione@rivistabancaria.it


AMMINISTRAZIONE EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.

presso PtsClas, Viale di Villa Massimo, 29

00161 - Roma

amministrazione@editriceminervabancaria.it

Autorizzazione Tribunale di Milano 6-10-948 N. 636 Registrato Proprietario: Istituto di Cultura Bancaria "Francesco Parrillo" Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma Finito di stampare nel mese di marzo 2025 presso Press Up, Roma



# NASCE L'ARBITRO ASSICURATIVO, IL NUOVO SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE DI SETTORE

FLAMINIA MONTEMAGGIORI\*

#### 1. Introduzione

Con l'istituzione dell'Arbitro Assicurativo (AAS) ad opera del decreto del 6 novembre 2024, n. 215 si è concluso il complesso iter, disegnato dall'articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni (di seguito CAP), volto a definire la cornice normativa del nuovo sistema stragiudiziale delle controversie assicurative<sup>1</sup>.

La previsione codicistica<sup>2</sup> demanda ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro delle Imprese e del made in Italy), da emanarsi di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell'IVASS, la determinazione della disciplina del nuovo organismo, nel rispetto dei principi dettati nella Par-

<sup>\*</sup> IVASS-Servizio Tutela del Consumatore, flaminia.montemaggiori@ivass.it.

Le opinioni espresse sono personali e non impegnano la responsabilità dell'Istituto di appartenenza.

<sup>1</sup> Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 6 del 9-1-2025 ed è vigente dal 24 gennaio 2025.

<sup>2</sup> L'art. 187.1 (ex 187-ter) è stato introdotto dal decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 (di recepimento della direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, di seguito IDD) e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, contenente disposizioni integrative e correttive del d. lgs. n. 68/2018 (cd. correttivo IDD).

te V. Titolo II-bis del Codice del consumo<sup>3</sup>. È demandata alle previsioni interministeriali, in particolare, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, dei criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.

Un iter piuttosto articolato, innanzitutto sotto il profilo dei soggetti coinvolti, che ha dato luogo a prolungate interlocuzioni, avviate con la proposta dell'Istituto di vigilanza nell'agosto 2019 e volte alla ricerca di un equilibrio tra le specificità del comparto assicurativo e l'assetto da dare al nuovo organismo, nel rispetto della direttiva 2013/11/UE sui sistemi *Alternative Dispute Resolution*  (ADR), recepita nel Codice del consumo e sul modello degli altri sistemi stragiudiziali operanti in ambito bancario e finanziario.

Due, infatti, sono stati i parametri che hanno guidato la formulazione della disciplina del nuovo sistema stragiudiziale assicurativo. Da un lato il Codice del consumo, che precisa che la procedura stragiudiziale applicata al settore assicurativo può essere qualificata procedura ADR se rispetta i principi del Titolo in argomento (articolo 141, comma 7). L'IVASS è designato quale Autorità nazionale competente (articolo 141-octies, comma 1, lett. b-bis), con il compito di verificare che le procedure adottate dall'AAS siamo conformi ai requisiti richiesti dalla normativa ADR<sup>4</sup>. Dall'altro, la disciplina degli altri sistemi stragiudiziali operanti in ambito bancario (ABF, operativo presso la Banca d'Italia dal 2009) e finanziario (ACF, operativo presso la CONSOB dal 2017), per espresso rinvio dei criteri di delega sul recepi-

<sup>3</sup> Il Titolo è stato introdotto nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie

<sup>4</sup> Nella stesura del decreto si è, altresì, tenuto conto dei primi orientamenti emersi al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo, istituito presso il Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro delle Imprese e del made in Italy) tra le autorità nazionali competenti sui sistemi ADR.

mento dell'articolo 15 della direttiva IDD riguardante specificatamente

l'istituzione del sistema stragiudiziale assicurativo<sup>5</sup>.

## 2. Le peculiarità dell'ASS nel contesto degli ADR

Le peculiarità del contesto assicurativo impattano su diversi aspetti della struttura e del funzionamento del nuovo Arbitro di settore, con riferimento alla natura delle controversie che potranno essere oggetto di ricorso, alla tipologia di ricorrente e di convenuto ed alla composizione del collegio giudicante.

#### 2.1. Ambito di applicazione

La molteplicità dei rami assicurativi, che si articolano in 6 rami vita e in 18 rami danni, è alla base dell'estesa competenza dell'AAS che, complice l'ampia formulazione dell'articolo 187.1 CAP, riguarda controversie relative a prestazioni e servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione concluso. Le doglianze potranno attenere tanto alla fase della stipula quanto a quella dell'adempimento, potendo riguardare la sfera contrattuale (ad esempio, interpre-

tazione di clausole, rischi assicurati, esclusioni, franchigie), liquidativa (come il ritardo nel riscatto di polizze vita e nella liquidazione della prestazione), nonché l'inosservanza delle regole di condotta (diligenza, correttezza, informazione e trasparenza) inerenti alla distribuzione assicurativa (ad esempio, doveri di informativa precontrattuale, consulenza, valutazione dell'adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze di copertura del ricorrente).

<sup>5</sup> I criteri di delega sul recepimento dell'articolo 15 della direttiva IDD sono dettati dall'articolo 5, comma 1, lett. n) della legge delega 25 ottobre 2017, n. 163. La disciplina istitutiva dell'ABF è rappresentata dall'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario, dalla Delibera CICR n. 275/2008 emanata su proposta della Banca d'Italia e dalle Disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza bancaria in attuazione dell'articolo 7 della Delibera. L'impianto normativo dell'ACF è, invece, rappresentato dall'articolo 32-ter del Testo Unico della Finanza e dalle Delibere CONSOB del 2016 nn. 19602 e 19700.

Per espressa previsione del decreto sono invece escluse le controversie per i sinistri gestiti dai Fondi di garanzia delle vittime della caccia e della strada - in quanto le imprese designate dall'IVASS operano solo quali organi di liquidazione dei Fondi, amministrati dalla CONSAP - nonché le liti relative ai grandi rischi (corpi di veicoli aerei, ferroviari, marittimi), in

quanto i prodotti e i loro distributori sono esentati da una serie di obblighi IDD, come quelli in materia di governo e controllo del prodotto o di informativa e trasparenza precontrattuale; tali rischi appaiono, peraltro, estranei alle controversie tipiche dei sistemi ADR, caratterizzati dal valore contenuto delle richieste (*small claims*) e dalla cognizione rapida e sommaria.

### 2.2 Competenza per valore e temporale

La domanda all'AAS potrà avere ad oggetto non solo l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà derivanti da un contratto assicurativo o la violazione delle regole di comportamento del distributore, ma anche, analogamente a quanto previsto per ABF e ACF, la corresponsione di una somma di denaro purché la stessa non superi specifiche soglie di valore che, per l'Arbitro Assicurativo, sono state articolate in base ai rami e alle tipologie di contratti.

Per il settore vita, sono previsti li-

miti di € 300.000 per contratti caso morte di puro rischio (i.e. le temporanee caso morte) e di € 150.000 per tutte le altre tipologie, tra cui ad esempio i prodotti di investimento assicurativo<sup>6</sup>. La fissazione di diversi limiti trae origine dall'intenzione di ricomprendere la più ampia gamma possibile di contratti, considerando che l'importo cui si riferisce il limite va identificato nella somma effettiva da corrispondere che sia oggetto di ricorso (ad esempio, il valore del capitale in caso di morte o il valore di

<sup>6</sup> Per prodotti di investimento assicurativo (noti anche come IBIPs, Insurance-Based Investment Products) si intendono quelli di ramo III (unit e index-linked), V (polizze di capitalizzazione), alcuni prodotti di ramo I (polizze miste rivalutabili), nonché i prodotti multiramo o ibridi (derivanti cioè dalla combinazione di una componente assicurativa tradizionale a rendimento minimo garantito - ramo I - e una o più opzioni di investimento di tipo unit linked - ramo III), se il prodotto presenta una scadenza o un valore di riscatto esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

riscatto). Per i rami danni, la soglia generale è € 25.000, con lo specifico limite di € 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta verso la compagnia del responsabile (all'attualità riconosciuta nella RC Auto, RC Sanitaria ai sensi della cd. legge "Gelli" e RC Caccia). Ciò in considerazione della stretta connessione tra il ricorso stragiudiziale all'Arbitro Assicurativo e l'eventuale conseguente azione giudiziale di cui il primo è condizione di procedibilità<sup>7</sup>.

Oltre al limite per valore, analogamente a quanto previsto per ABF e ACF, anche per l'Arbitro Assicurativo viene identificato un ambito temporale volto a delimitarne la competenza per garantire la funzionalità del sistema rispetto a decisioni che altrimenti rischierebbero di intervenire su fattispecie troppo datate. Non possono, infatti, essere sottoposte all'Arbitro le controversie relative a fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo.

## 2.3. Controversie documentali e tipologia di decisioni

Come per gli altri due arbitri di settore, le controversie dell'Arbitro Assicurativo saranno esclusivamente documentali e verranno decise sulla base delle allegazioni prodotte dalle parti. Inoltre, anche l'AAS non potrà disporre accertamenti tecnici complessi (quali l'espletamento di perizie tecniche d'ufficio, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali), stante la cognizione sommaria derivante dalle correlate esigenze di celerità e speditezza del procedimento che verrebbero ostacolate da una istruttoria piena<sup>8</sup>.

È questo un aspetto rilevante che

<sup>7</sup> Sono quindi, al momento, escluse altre assicurazioni della responsabilità civile cui il legislatore non riconosce l'azione diretta, quali ad esempio le RC professionali (che tutelano il professionista dai rischi dovuti a inadempienze, omissioni o negligenze commesse nell'esercizio delle proprie attività) o la RC del capofamiglia. In tali fattispecie, il danneggiato può avanzare la propria pretesa esclusivamente nei confronti dell'assicurato (responsabile civile) che potrà poi avvalersi, se del caso, della copertura assicurativa rivolgendosi all'impresa di assicurazione.

<sup>8</sup> Sul punto, cfr. la decisione del Collegio Coordinamento ABF, n. 10929/2016 (Il procedimento innanzi all'ABF

dovrà essere tenuto in considerazione all'atto della presentazione del ricorso, visto che gran parte delle controversie assicurative e, in particolare, della RC Auto, attengono all'accertamento del fatto (an) o alla quantificazione della prestazione o del danno (quantum), per i quali sono, di norma, necessari i predetti accertamenti. L'AAS avrà, comunque, la possibilità - su richiesta concorde delle parti - di liquidare il danno o determinare la prestazione dovuta secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti. In tal modo saranno, inoltre, sempre decise le controversie riguardanti il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta. Nelle ipotesi di giudizio secondo equità resta comunque salva la facoltà dell'Arbitro di sentire le parti.

È poi prevista la possibilità per il collegio di attivarsi per favorire la soluzione della controversia, formulando proposte conciliative cui le parti potranno aderire. Proposte conciliative potranno anche essere formulate dall'impresa o dall'intermediario, giovandosi in tal caso di un possibile meccanismo premiale volto a dimezzare od anche ad azzerare il cd. contributo di soccombenza da corrispondere al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso.

# 3. Chi può presentare ricorso

Ampia è anche la definizione di clientela che potrà presentare ricorso.

si chiude con una decisione motivata che deve essere assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria; i limiti di cognizione dell'ABF sono definiti dalla domanda formulata dalla parte ricorrente e dalle argomentazioni di segno contrario addotte dalla parte resistente, "senza che l'Arbitro possa esaminare situazioni fattuali diverse da quelle rappresentate dalle parti interessate"). La procedura ABF è snella, grazie a un sistema probatorio che non prevede escussione di testi, né lo svolgimento di consulenze disposte dall'Arbitro, ma solo l'ammissione della prova documentale prodotta dalle parti. Nella medesima direzione si pongono gli orientamenti espressi dall'ACF, per i quali si rinvia, in particolare, alla Decisione n. 3436 del 12 febbraio 2021 ("...questo Collegio ha già avuto modo di chiarire che le esigenze di celerità e speditezza del procedimento impongono all'ACF una cognizione sommaria dei fatti, sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti durante la fase istruttoria. È, quindi, escluso che questo Collegio possa promuovere, come richiesto dai ricorrenti, iniziative per accertare ovvero meglio circostanziare fatti e avvenimenti come allegati dalle parti, tramite audizioni, prove testimoniali ovvero accertamenti tecnici di consulenti terzi").

Considerate le peculiarità del rapporto assicurativo, si è, infatti, ritenuto di legittimare al ricorso non solo l'assicurato e il contraente (ordinarie parti del rapporto contrattuale), ma anche altri soggetti che hanno comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative, come il beneficiario ed infine il danneggiato al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa. Il ricorrente può, poi, essere sia un consumatore-persona

fisica, secondo la generale accezione del Codice del consumo<sup>9</sup>, sia un professionista o imprenditore, purché diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione assicurativa, previdenziale, bancaria e finanziaria se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività (a meno che questi non agisca, dunque, per scopi estranei all'attività professionale).

### 4. I soggetti chiamati ad aderire

La struttura del mercato assicurativo, caratterizzato da compagnie che possono anche vendere direttamente le polizze tramite sito web o call center e da numerosi soggetti che possono distribuire i prodotti assicurativi, come gli intermediari tradizionali (agenti e broker, spesso legati tra loro da articolati schemi di collaborazione verticali e orizzontali) oltre al canale bancario e postale, è alla base dell'ampiezza dei soggetti chiamati ad aderire al nuovo sistema stragiudiziale assicurativo e verso i quali potrà essere presentato il ricorso<sup>10</sup>.

Parliamo delle imprese e degli in-

<sup>9</sup> L'articolo 3, comma 1, lett. a), del Codice del consumo definisce "consumatore" come qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

<sup>10</sup> In base all'articolo 187.1 del CAP sono tenuti ad aderire al sistema stragiudiziale assicurativo i soggetti nei cui confronti l'IVASS esercita la propria attività di vigilanza, identificati come i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d) del CAP, nonché gli intermediari a titolo accessorio. Si tratta, in sostanza, delle imprese e degli intermediari italiani ed esteri che esercitano in Italia la propria attività. Come noto, le imprese e gli intermediari esteri possono esercitare la propria attività in Italia (e nell'intero SEE) in base all'autorizzazione (passaporto europeo) ricevuta dall'Autorità competente del Paese di origine (Autorità home), che è tenuta a vigilare sulla loro stabilità (home country control). L'accesso in Italia è quindi subordinato alla comunicazione all'IVASS (Autorità host), da parte dell'Autorità home, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni

termediari assicurativi italiani, delle rappresentanze in Italia di imprese di Stato terzo, delle imprese e degli intermediari assicurativi di altro paese dello Spazio Economico Europeo operanti in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi. La regola generale è che le imprese e gli intermediari aderiscono all'AAS per effetto dell'iscrizione nell'Albo delle Imprese, nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) e nei rispettivi

Elenchi in appendice e annessi, salvo il caso delle imprese e degli intermediari assicurativi esteri operanti in Italia in libera prestazione di servizi. Tali soggetti possono, infatti, non aderire all'AAS e comunicare all'I-VASS che aderiscono ad altro sistema ADR operante nel loro Paese di origine e appartenente alla rete Fin.Net (un network di sistemi stragiudiziali che rispettano i requisiti base posti dalla direttiva 2013/11)<sup>11</sup>.

### 5. Struttura dei collegi

La complessa articolazione del mercato assicurativo influenza anche la struttura dell'organo giudicante che si presenta "a composizione variabile" per garantire l'adeguata rappresentatività dei soggetti interessati. Ogni collegio<sup>12</sup> sarà, infatti, formato da cinque membri effettivi (più i

supplenti) di cui: il presidente e due membri scelti da IVASS; a seconda della natura del convenuto (rispettivamente, se impresa o intermediario) un componente designato dall'associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa oppure uno designato congiuntamente

dell'ordinamento europeo. L'IVASS segue l'accesso delle imprese estere al mercato italiano, in stretto contatto con le rispettive Autorità home e vigila sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e dei danneggiati italiani. In ogni caso, l'impresa e l'intermediario estero devono operare nel Paese ospitante nel rispetto delle norme di interesse generale, che individuano requisiti aggiuntivi rispetto alle disposizioni di minima armonizzazione previste dalle direttive europee, reperibili sul sito IVASS.

<sup>11</sup> Tanto l'articolo 15 della direttiva IDD quanto la direttiva 2013/11/UE sui sistemi ADR del comparto finanziario, richiedono, infatti, che la trattazione delle controversie transfrontaliere sia svolta attraverso forme di cooperazione tra organismi ADR ed il rafforzamento delle relative reti europee.

<sup>12</sup> Il numero dei collegi è stabilito dall'IVASS tenuto conto del numero dei ricorsi ricevuti e della tipologia di controversie.

dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative; a seconda della natura del ricorrente (rispettivamente, se consumatore o professionista/imprenditore), un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori (CNCU) oppure uno designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative<sup>13</sup>.

Il ricorso potrà anche essere presentato nei confronti dell'impresa e dell'intermediario, ma solo qualora sussistano specifici motivi di doglianza nei confronti di ciascuno di essi (c.d. ricorso multi-controparte). L'evenienza si considera possibile con maggiore frequenza rispetto ad esempio al mondo bancario, a causa della struttura del mercato assicurativo, connotata dalla forte presenza di reti distributive di professionisti indipendenti che si pongono tra l'impresa assicurativa e il cliente. Ciò determina una complessità istruttoria che si riverbera anche sulla composizione del collegio giudicante: in tal caso, infatti, i componenti del mercato come sopra descritti - rappresentativi delle imprese e degli intermediari - individuano congiuntamente chi fra loro partecipa alla seduta del collegio che deve decidere il ricorso. In caso di disaccordo, l'individuazione è fatta dal presidente del collegio, in funzione della natura della controversia e sulla base dell'interesse prevalente coinvolto; nella riunione del collegio per la decisione del ricorso, il componente individuato dal presidente acquisisce comunque le eventuali osservazioni dell'altro componente e le trasmette contestualmente al collegio.

L'IVASS provvede alla liquidazione dei compensi dei componenti mediante i contributi di vigilanza che gravano sulle imprese e sugli intermediari ai sensi degli articoli 335 e 336 del CAP. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 187.1, comma 4, del CAP che ricollega dette risorse alla copertura delle spese di funzionamento dell'Arbitro.

<sup>13</sup> Le associazioni degli intermediari e dei clienti professionisti/imprenditori saranno invitate a procedere alla designazione unitaria e condivisa di un membro effettivo e dei corrispondenti membri supplenti.

## 6. Svolgimento del procedimento

Un breve cenno, infine, allo svolgimento del procedimento davanti all'AAS. Il ricorso potrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica tramite un apposito portale internet ed una specifica procedura guidata<sup>14</sup>. Presupposto indispensabile è che sia stato previamente esperito un tentativo di soluzione della controversia tra le parti, tramite la presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario del cui esito il ricorrente non sia soddisfatto. Il previo reclamo, che dovrà essere allegato al ricorso a pena di inammissibilità dello stesso, dovrà avere il medesimo oggetto, salva la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.

Un successivo serrato scambio di

atti istruttori tra le parti (controdeduzioni del convenuto, eventuali repliche del ricorrente e controrepliche del convenuto), gestito dalla segreteria tecnica, porta alla formazione del fascicolo, che viene poi rimesso al collegio per la decisione. Questa interviene entro i successivi novanta giorni, prorogabili per una sola volta fino a ulteriori novanta in caso di controversie particolarmente complesse. La decisione non avrà efficacia vincolante né esecutiva per le parti, restando ferma la facoltà di ricorrere al giudice ordinario. Tuttavia, l'eventuale inadempimento verrà reso noto mediante pubblicazione della notizia sul sito dell'Arbitro (per cinque anni) e su quello del soggetto interessato (per sei mesi), in una sorta di sanzione reputazionale derivante da tale pubblicità negativa.

Il ricorso all'AAS si pone come

<sup>14</sup> L'informatizzazione dell'intera procedura appare funzionale all'obiettivo di estendere al massimo i benefici potenziali per l'utenza: il Portale è infatti uno strumento semplice e interattivo che assiste gli utenti nell'invio del ricorso tramite un'apposita procedura guidata e consente di gestire tutte le fasi della procedura in modo semplice e rapido. Scopo del Portale è dunque quello di agevolare l'interlocuzione fra l'utente e l'Arbitro Assicurativo, consentendo al ricorrente non solo di trasmettere il ricorso, ma anche di monitorarne l'andamento, di ricevere copia della documentazione trasmessa dal convenuto e di replicarvi. Eventuali difficoltà nell'accesso e/o nell'utilizzo del Portale potranno essere risolte con l'assistenza di uno specifico Contact Center che verrà messo a disposizione dell'utenza. Inoltre, se il ricorrente è un consumatore, il ricorso può essere presentato anche per il tramite di un'associazione dei consumatori cui lo stesso aderisce.

condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in alternativa ai rimedi ADR, già in funzione nel settore assicurativo, quali la mediazione (per le controversie riguardanti i contratti assicurativi ed il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria) e la negoziazione assistita (per le controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti), come modificati dalla riforma Cartabia<sup>15</sup>.

Il nuovo organismo andrà, dunque, ad arricchire la gamma di strumenti stragiudiziali a disposizione della clientela assicurativa e potrà assolvere a una funzione complementare rispetto alla giustizia ordinaria, andando ad intercettare un tipo di contenzioso che forse non accederebbe a quest'ultima, per i relativi costi e tempi.

L'auspicio è che i suoi caratteri di prossimità e accessibilità, uniti all'efficienza del processo e alla autorevolezza delle decisioni, possano farne uno strumento di tutela utile a orientare gli operatori, accrescere la qualità delle condotte di mercato e la protezione della clientela.

<sup>15</sup> Si richiama, al riguardo, la previsione del comma 3 dell'articolo 187.1 del CAP: "3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento".

La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in cui un terzo imparziale (il mediatore) aiuta le parti a raggiungere un accordo per risolvere una controversia civile o commerciale. Nel caso delle controversie riguardanti i contratti assicurativi e il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati ed il tentativo di mediazione è obbligatorio per potersi successivamente rivolgere all'Autorità giudiziaria. La negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che consente alle parti di ricercare una soluzione concordata con l'assistenza dei rispettivi avvocati, evitando il ricorso al giudice. Nelle controversie assicurative che hanno ad oggetto il risarcimento di sinistri R.C. Auto e R.C. Natanti, il tentativo di negoziazione assistita è obbligatorio per potersi successivamente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

I due istituti sono stati modificati dalla Riforma Cartabia al fine di favorirne e diffonderne l'utilizzo. Quanto alla mediazione, la riforma tende a renderla più efficace, prevedendo tra l'altro che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro fissato davanti all'organismo di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Si prevede, inoltre, anche una segnalazione all'Autorità di vigilanza, nel nostro caso appunto l'IVASS.

Quanto alla negoziazione assistita sono poi da valutare gli effetti della possibilità, prevista per le parti dal d.lgs. n. 149 del 2022, di esperire una seppur limitata istruttoria stragiudiziale (acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste) e che potrebbe contribuire a favorirne l'applicazione per le controversie RC auto rispetto al ricorso all'Arbitro Assicurativo cui è preclusa ogni forma di accertamento istruttorio ulteriore alla documentazione allegata dalle parti.

# Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento effettuare un **versamento** su:

c/c bancario n. 10187 Intesa Sanpaolo Via Vittorio Veneto 108/b- 00187 ROMA IBAN IT92 M030 6905 0361 0000 0010 187

## intestato a: Editrice Minerva Bancaria s.r.l.

oppure inviare una richiesta a:

# amministrazione@editriceminervabancaria.it Condizioni di abbonamento ordinario per il 2025

	Rivista Bancaria Minerva Bancaria bimestrale	<b>Economia</b> <b>Italiana</b> quadrimestrale	Rivista Bancaria Minerva Bancaria + Economia Italiana
Canone Annuo Italia (print)	€ 120,00	€ 90,00	€ 170,00
Canone Annuo Estero (print)	€ 175,00	€ 120,00	€ 250,00
Abbonamento WEB	€70,00	€ 60,00	€ 100,00
Canone Annuo Italia (print + web)	€ 160,00	€ 120,00	€ 250,00
Canone Annuo Estero (print + web)	€ 210,00	€ 150,00	€ 320,00

L'abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell'anno. L'Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali. I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo. Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso € **40,00** / € **10,00** digitale Prezzo di un fascicolo arretrato (annata precedente) € **60,00** / € **10,00** digitale

# **Pubblicità**

1 pagina € 1.000,00 - 1/2 pagina € 600,00

#### **ABBONATI - SOSTENITORI**

3D WORKS

ALLIANZ BANK F. A.

AMF ITALIA

ANIA

ASSICURAZIONI GENERALI

ASSOFIDUCIARIA

**ASSONEBB** 

**ASSORETI** 

BANCA D'ITALIA

**BANCA FINNAT** 

**BANCA IFIS** 

BANCA POPOLARE

**DEL CASSINATE** 

BANCA PROFILO

BANCA SISTEMA

**BANCO BPM** 

BANCO POSTA SGR

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO

**CBI** 

**CONSOB** 

Divisione IMI - CIB

Intesa Sanpaolo

**ENVENT CAPITAL PARTNERS** 

**ERNST & YOUNG** 

FONDAZIONE AVE VERUM

INTESA SANPAOLO

ISTITUTO PER IL CREDITO

SPORTIVO E CULTURALE

**IVASS** 

MARZOTTO VENTURE

ACCELERATOR

MEDIOCREDITO CENTRALE

MERCER ITALIA

**NET INSURANCE** 

**OCF** 

VER CAPITAL

#### **ADVISORY BOARD**

# PRESIDENTE: MARCO TOFANELLI, Assoreti

#### MEMBRI:

Andrea Battista, Net Insurance
Nicola Calabrò, Cassa di Risparmio di Bolzano
Luca De Biasi, Mercer
Vincenzo Formisano, Banca Popolare del Cassinate
Liliana Fratini Passi, CBI
Luca Galli, Ernst & Young
Giovanna Paladino, Intesa SanPaolo
Andrea Pepe, FinecoBank
Andrea Pescatori, Ver Capital
Paola Pietrafesa, Allianz Bank Financial Advisors

# Editrice Minerva Bancaria COMITATO EDITORIALE STRATEGICO

#### **PRESIDENTE**

GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

#### COMITATO

CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca Mario Comana, Luiss Guido Carli Adriano De Maio, Università Link Campus Raffaele Lener, Università degli Studi di Roma Tor Vergata Marcello Martinez, Università della Campania Giovanni Parrillo, Editrice Minerva Bancaria Marco Tofanelli, Assoreti

